



# CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 07/03/2022

**OGGETTO: POLITICA TRIBUTARIA ANNO 2022 - LINEE DI INDIRIZZO**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sette** del mese di **Marzo** alle ore **08:45**, nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita sotto la presidenza del **IL SINDACO** Dott. Pietro **NOCCHI** la **Giunta Comunale**.

Assiste all'adunanza il **Il Vice Segretario Comunale** Dott.ssa Giulia **SIMONETTI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	SINDACO	NOCCHI PIETRO	SI	
2	VICE SINDACO	TASTE KATIA	SI	
3	ASSESSORE	ANDREOLI STEFANIA	SI	
4	ASSESSORE	VALENTINI SILVIA		SI
5	ASSESSORE	PIETRINI MASSIMO		SI

**Presenti: 3      Assenti: 2**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:



# CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

**OGGETTO: POLITICA TRIBUTARIA ANNO 2022 - LINEE DI INDIRIZZO**

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*



# CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge del 22/03/2021 n. 41 *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni nella L. 15/2022, che prevede *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

PRESO ATTO che, con riferimento alle tariffe TARI per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (delibera Arera n. 443 del 31 ottobre 2020), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale e da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;



# CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

DATO ATTO che il gettito di entrata della TARI per l'anno 2022 viene mantenuto in linea con la previsione inserita nei bilanci di previsione degli ultimi esercizi e che, una volta approvato il PEF per l'esercizio 2022 nei termini suddetti, si procederà, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “...A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il comma 837 a mente del quale “...A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285...”;

RICHIAMATA La Legge di bilancio 2022, L. 234 del 30/12/2021 che ha portato modifiche l'addizionale comunale Irpef. In particolare la legge di Bilancio 2022 impone agli Enti di intervenire entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per adeguare la struttura a quella del tributo nazionale; La norma di riferimento è l'art. 1, comma 6, ai sensi del quale “Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni finora espresse, di confermare l'anno 2022 le aliquote IMU, le tariffe TARI approvate per l'anno 2021 e di rinviare la predisposizione del nuovo Piano finanziario 2022 secondo la normativa ARERA – Mtr 2 e la conseguente adozione delle nuove tariffe entro le scadenze di legge;

RITENUTO altresì di confermare per l'anno 2021 l'aliquota addizionale comunale già applicata nel 2021 e stabilita con delibera Delibera Consiliare n. 34 in data 29/10/2013;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021 con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022 ed è stato autorizzato fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del D.Lgs. n. 267 del 2000;



# CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

VISTO l'art. 3, comma 5-*sexiesdecies* del D.L. 228/2021, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022;

TUTTO ciò premesso è ritenuto opportuno provvedere alla determinazione per l'anno 2022 della politica tributaria e tariffaria;

PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del servizio responsabile del servizio tributi e finanziario;

CON VOTO UNANIME, espresso nei modi di legge;

## DELIBERA

Per quanto nelle premesse argomentato, di proporre al Consiglio Comunale:

- 1) di confermare per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni IMU già confermate e applicate nell'anno 2021 con D.G.C. 60/2021 e D.C.C. 24/2021, e determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 07/08/2020;
- 2) di confermare per l'anno 2022, fino all'approvazione del piano finanziario 2022, il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2021 dando atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del PEF 2022 e all'adozione delle conseguenti variazioni di bilancio;
- 3) di provvedere alla riscossione della TARI 2022 dopo l'approvazione del PEF e delle tariffe dell'anno 2022 secondo il metodo MTR-2 approvato da ARERA;
- 4) di confermare per l'anno 2022 la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 055 del 31/05/2021 ad oggetto Determinazione tariffe canone unico patrimoniale ANNO 2021;
- 5) La conferma per l'anno 2022 dell'aliquota addizionale comunale già applicata nel 2021 e stabilita con delibera Delibera Consiliare n. 34 in data 29/10/2013;
- 6) La conferma delle tariffe dei Servizi a Domanda Individuale già applicate per l'anno 2021 e non adottate con altri specifici atti di Giunta Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Pietro NOCCHI

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Giulia SIMONETTI

(atto sottoscritto digitalmente)